



Istituto di Istruzione Superiore

Rita Levi Montalcini

Via Corrado Alvaro n. 17
88054 Sersale (CZ)
C.M. CZIS01100L - C.F. 97061370793
email: czis01100l@istruzione.it
pec: czis01100l@pec.istruzione.it
web: www.is-sersale.edu.it

Liceo Scientifico

Via Corrado Alvaro n. 17
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZPS011013
Tel.: 0961-936806 - 936871

Ipseoa

Via I Maggio
88055, Taverna (CZ)
C.M. CZRH01101R
Tel.: 0961-924833

Ipsasr

Via Roma
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZRA01102N - CZRA011523 (adulti)
Tel.: 0961-967187

Ipsceoa

Via Nazionale
88070, Botricello (CZ)
C.M. CZRC01101G - CZRC011511 (adulti)
Tel.: 0961-966661

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 13 del 25 marzo 2025

Il giorno 25 marzo 2025, alle ore 14.00, presso la sede del Liceo Scientifico, si riunisce il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S. "Rita Levi Montalcini" di Sersale convocato dal Presidente in seduta ordinaria con nota prot. n° 2353/U del 17 marzo 2025 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazione esiti iscrizioni
3. Delibera codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo L. 70/2024 del 17 maggio 2024
4. Modifica al regolamento d'Istituto su nuove norme di comportamento L. 150/2024
5. Delibera di aggiornamento dei criteri per l'assegnazione del credito scolastico L. 150/2024
6. Deroga al numero minimo di assenze degli alunni per il passaggio alle classi successive e agli esami di Stato
7. Variazione E.F. 2025
8. Comunicazione Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico

Sono presenti i Componenti del Consiglio come da prospetto di seguito trascritto:

Componente	Cognome e Nome	Presente	Assente
Dirigente Scolastico	Moscato Giovanna	x	
Docenti	Bianco Salvatore	x	
Docenti	Bubbo Santo	x	
Docenti	Damiani Pietro	x	
Docenti	Fittante Patrizia	x	
Docenti	Loprete Paolo	x	
Docenti	Talarico Bracciorosso Anna	x	
Genitori - Presidente	Berardelli Daniela	x	
Genitori	Pappalardo Luciana		x
Genitori - Vice Presidente	Scalise Maria		x
Studenti	Griffo Mario		x
Studenti	Mazza Valentina		x
Studenti	Scalzi Mattia		x
ATA	Berlingò Francesca		x

In assenza del presidente Avv. Berardelli Daniela, presiede la riunione il vice-presidente signora Scalise Maria, la quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; funge da segretario verbalizzante il prof. Damiani Pietro.

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il prof. Damiani legge il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito web dell'Istituto alla voce Organi Collegiali che, non essendoci obiezioni o rilievi, viene approvato all'unanimità. **(Delibera n. 82)**

Punto 2. Comunicazione esiti iscrizioni

La Dirigente informa il Consiglio d'Istituto che le iscrizioni quest'anno sono andate abbastanza bene. Al liceo si faranno due prime, all'IPSCEOA di Botricello due prime Alberghiero e una prima Commerciale quadriennale, all'IPSASR una prima. Per quanto riguarda Taverna, abbiamo solo 8 iscritti alla prima classe del nuovo quadriennale, ma sembra che ci siano buone possibilità che possano concederla, anche perché finalmente avremo una nuova sede. Il Consiglio nel prende atto.

Punto 3. Delibera codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo L. 70/2024 del 17 maggio 2024.

Il Consiglio è invitato ad adottare il nuovo codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che ha subito alcune modifiche. Il codice è stato già approvato dal Collegio in data 13 marzo u.s. con delibera n. 46. Il nuovo codice si allega al presente verbale (all.1).

Il Consiglio approva all'unanimità **(Delibera n.83)**

Punto 4. Modifica al regolamento d'Istituto su nuove norme di comportamento L. 150/2024

La legge 1 ottobre 2024 n. 150 prevede la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. A tale scopo il Regolamento d'Istituto va adeguato alla legge, formata da soli tre articoli, che si allega al presente verbale (all.2).

Il Consiglio approva all'unanimità **(Delibera n.84)**

Punto 5. Delibera di aggiornamento dei criteri per l'assegnazione del credito scolastico L. 150/2024

La legge n. 150/2024 ha introdotto all'art. 15 (attribuzione del credito scolastico) del Dlgs n. 62/2017 il comma 2-bis che stabilisce che "il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi". Sulla base di questo bisogna aggiornare i criteri per l'assegnazione dei crediti scolastici.

Il Consiglio approva all'unanimità **(Delibera n.85)**

Punto 6. Deroga al numero minimo di assenze degli alunni per il passaggio alle classi successive e agli esami di Stato

Prende la parola il prof. Damiani che legge al Consiglio quelli che sono i criteri precedentemente approvati dal Collegio Docenti nella seduta del 13 marzo u.s. con delibera n. 47.

I criteri si riportano integralmente:

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dello studente (art. 2, comma 10 D.P.R. 122/2009).

Tipologie di assenze ammesse alla deroga:

- a) gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero, terapie o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital, anche riferite ad un giorno); le assenze continuative debbono essere debitamente documentate al momento del rientro dell'alunno a scuola, con certificazioni o autocertificazioni di un genitore conservate agli atti;
- b) assenze continuative per malattia di almeno cinque giorni debitamente autocertificate da un genitore
- c) gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d'origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia), autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico;
- d) situazioni di forte disagio familiare e sociale;
- e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- f) assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza;
- g) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e comunque tempestivamente documentate secondo la normativa vigente.

Per il serale, le assenze per motivi di lavoro debitamente documentate.

Esse sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe, il quale determina nel merito con delibera specifica e con motivazioni documentate.

Sono computate come ore di assenza:

- entrate posticipate;
- uscite anticipate;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe, Erasmus);
- la partecipazione ad attività di orientamento presso le università;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi.

Per ulteriore chiarimento ai genitori ed agli studenti, si precisa che:

1. le assenze sono conteggiate in ore e poi trasformate in giorni (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
2. le assenze devono essere sempre giustificate sul registro elettronico.

Il Coordinatore di Classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni studente in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione preventiva dei genitori in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione

ai Consigli di Classe del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione periodica e finale.

Il Consiglio approva all'unanimità (**Delibera n.86**)

Punto 7. Variazione E.F. 2025

Su prospetto trasmesso dal DSGA vengono elencate le variazioni al programma annuale dal 17/02/2025 al 25/03/2025. Sono una serie di entrate finalizzate per un totale di 44.798,25 € che si allegano al presente verbale (all.3).

Il Consiglio approva all'unanimità (**Delibera n.87**)

Alle ore 15.30 terminata la discussione dei punti all'o.d.g., la seduta viene sciolta.

Il Segretario Verbalizzante
(Prof. Damiani Pietro)

Pietro Damiani



Il Presidente del Consiglio
(Avv. Berardelli Daniela)

Daniela Berardelli

ALL. 1

Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
deliberato dal Collegio dei docenti in data 13 marzo 2025
adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 83 del 25 marzo 2025
(Integrazione al Regolamento di Istituto)

Il Consiglio d'Istituto

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", come modificata dall'art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (nel seguito, Legge);

VISTE e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate con decreto del Ministro dell'istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;

VISTO l'art. 4, c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

VISTA la delibera n.del Collegio dei docenti del.....;

ADOTTA

il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

PREMESSA

La scuola, come luogo centrale per la formazione, l'inclusione e l'accoglienza, è impegnata nella prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. L'obiettivo è mettere in atto strategie per contrastare comportamenti a rischio, che spesso derivano da situazioni di disagio sociale, non sempre riconducibili all'ambiente scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie ha portato, oltre al bullismo tradizionale, anche all'aumento del cyberbullismo, una forma di prevaricazione che si manifesta tramite l'uso scorretto dei social

network, attraverso la condivisione di foto o contenuti denigratori, volti a mettere a disagio, umiliare o escludere le vittime. Queste aggressioni, spesso anonime, sono amplificate dalla distanza fisica tra il persecutore e la vittima, che rende più difficile comprendere il dolore di chi subisce. Sebbene il mondo digitale rappresenti una grande opportunità di sviluppo culturale e sociale, esso nasconde anche rischi e pericoli che è fondamentale affrontare. L'IIS "Rita Levi Montalcini" di Sersale, consapevole della crescita di queste nuove forme di devianza tra i giovani, intende collaborare con le famiglie e altre istituzioni per promuovere il senso di legalità, il benessere e l'educazione a un uso responsabile del web. La scuola si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo un'educazione alla legalità e all'utilizzo consapevole di internet.

ARTICOLO 1 Definizione di bullismo e cyberbullismo

1.1 Definizione di bullismo

Con il termine "bullismo" si identificano una serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione posti in essere soprattutto in ambito giovanile. Si tratta di un complesso fenomeno sociale al quale l'ordinamento giuridico non resta indifferente: accanto ai presenti strumenti di tutela penale e civile soccorrono oggi anche specifiche misure di prevenzione e contrasto. Il termine "bullismo" indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e spesso anche fisiche. La giovane età tanto degli autori quanto delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui le stesse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), consentono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che tendono a manifestarsi principalmente nei rapporti tra persone di età adulta (si pensi ad esempio al reato di mobbing ex art. 582 c.p. sul posto di lavoro). Il fenomeno de quo risulta particolarmente allarmante, non solo per i gravi fatti di cronaca che periodicamente attirano l'attenzione degli organi di stampa, ma anche e soprattutto per la sua notevole diffusione all'interno di un'ampia fascia della popolazione in età scolastica (seppur con forme diverse ed intensità variabile), come sembrerebbe emergere dai più recenti dati offerti dall'Istituto Nazionale di Statistica. L'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", stabilisce che "ai fini della presente legge, per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni". Il termine in scrutinio è stato coniato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: "Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un'altra". Pertanto intendendo evidenziare qui di seguito le caratteristiche essenziali del fenomeno, il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- l'intenzionalità dell'azione: lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima
- la ripetitività dell'azione: le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo
- la disparità di forze: la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo
- l'isolamento della vittima: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione

- l'offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica. Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni. A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:
 - bullismo fisico, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima
 - bullismo verbale, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente
 - bullismo relazionale, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto
 - bullismo sessuale, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
 - bullismo discriminatorio, ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, etc.).

1.2 Definizione di cyberbullismo

L'inarrestabile e capillare diffusione in fasce sempre più giovani della popolazione di mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet e computer ha determinato l'emersione di nuove possibili modalità di aggressione, tutte ricomprese nella definizione di cyberbullismo. Il lemma italiano è un barbarismo derivante dalla lingua inglese, coniato dal docente canadese Bill Belsey. Con tale espressione si usa indicare tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, sfruttando l'ormai costante connessione di ognuno alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima. Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, "ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO:** l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;
- **IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE:** l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO:** l'ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete
- **ANONIMATO DEL BULLO:** l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'anonimato, infatti, induce il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale".

1.3 Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- flaming
- harassment
- cyberstalking
- denigration
- impersonation
- outing and trichery
- exclusion

Il flaming o lite furibonda consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un social o in un forum. La caratteristica del flaming è, dunque, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti digitali frequentati da diversi internauti. Detta caratteristica differenzia il flaming dall'harassment. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone. L'harassment o molestia consiste nell'invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto one-to-one, di messaggi insultanti e volgari. Il cyberstalking o molestia informatica consiste in un comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La condotta integra il reato di atti persecutori.

La denigration o denigrazione consiste nell'attività offensiva intenzionale di danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui. L'impersonation o personificazione consiste nella violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso account. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona. L'outing and trichery o rivelazione e inganno consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi propalato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. L'exclusion o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

1.4. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie.

Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo. La vittima è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive. Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari. Questi vengono differenziati in:

- bulli passivi o bulli gregari, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva
- spettatori passivi, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari
- difensori della vittima, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti. I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante.

Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono. "Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa". Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

1.5 LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il bullismo può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare. L'impatto psicologico del cyberbullismo risulta ancora più rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. L'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo. Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nei bambini e negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona. Tra le problematiche psicologiche che più frequentemente emergono in chi è oggetto di bullismo e cyberbullismo ci sono: disturbi d'ansia, disturbi depressivi e disturbi psicosomatici.

ARTICOLO 2

RUOLI E RESPONSABILITÀ

❖ Il Dirigente scolastico:

- organizza e coordina il Team per l'Emergenza
- nomina il referente del bullismo e cyberbullismo e lo informa delle segnalazioni pervenute per coordinare le azioni;
- individua un docente di riferimento per ordine di scuola e/o plesso, membro della commissione bullismo.

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno Bullismo e Cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

- definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

- assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità)

- viene a conoscenza di episodi di bullismo da diverse fonti: studente, vittima o spettatore, genitori dello studente vittima o spettatore, il personale, il docente e non, della scuola, gli operatori socio-educativi e sanitari, ecc...

- informato di un episodio di Bullismo e Cyberbullismo ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando se opportuno il referente Bullismo e Cyberbullismo: azioni generali e specifiche.

- ❖ Il Team per l'Emergenza (Dirigente scolastico, coordinatore della classe coinvolta, consiglio di classe):

- interviene nei casi acuti secondo le modalità ritenute più opportune a seconda dei casi all'interno di quanto stabilito dal Regolamento attuativo delle Studentesse e degli Studenti.

- ❖ Il collegio dei docenti

- predispone azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo (prevenzione primaria o universale) all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità

- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali.

- predispone obiettivi, favorisce scelte didattiche e progetti nell'area educativa volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo (L.107/2015; L.92/2019 art.3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e art.5 "Educazione alla cittadinanza digitale")

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall'istituzione scolastica o da altri enti qualificati.

- ❖ I docenti ed educatori

- mette in atto buone pratiche educative di convivenza e gestione di conflitti fra gli alunni

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età degli alunni

- segnala al Dirigente, al/ai Referente/i scolastico/i, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta di fatti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva

degli accadimenti (obbligo giuridico di segnalare al Dirigente, non di indagare), al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva.

❖ I coordinatori del Consiglio di classe

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

❖ I collaboratori scolastici ed assistenti tecnici

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nei corridoi, nelle aree dove si svolgono gli intervalli, al cambio dell'ora di lezione.
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola ▪ segnalano al dirigente scolastico eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente o indirettamente
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo fanno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

❖ Le famiglie

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e colgono i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta;
- sono attente al comportamento dei figli;
- conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal "Patto di corresponsabilità"
- conoscono il regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti; ▪ conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e in particolare nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute

❖ Le studentesse e gli studenti

- conoscono e rispettano i regolamenti
- sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa)
- nella scuola secondaria sono chiamati a collaborare con l'istituzione scolastica, in particolare nell'attivazione della peer education.
- Gli alunni devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e devono diventare capaci di gestire le relazioni digitali che instaurano anche fuori da scuola. La competenza digitale è sempre più centrale per una cittadinanza attiva e consapevole. Il quadro comune di riferimento europeo delle Competenze Digitali (DIGCOMP) individua, tra le principali aree di competenza, proprio quella della sicurezza, intesa come protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza e uso sicuro e sostenibile.

ARTICOLO 3 COSA FARE NEI CASI IN CUI SI VERIFICANO FENOMENI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO:

Il docente che assista, oppure venga a conoscenza in altro modo, di un fatto accaduto durante il tempo scuola che potenzialmente può configurare un'ipotesi di bullismo o cyberbullismo, dovrà:

1. Annotare in modo dettagliato nel registro di classe lo svolgimento dei fatti qualora gli stessi siano avvenuti in sua presenza oppure, in caso contrario, accertarsi dell'accaduto cercando di comprendere meglio la dinamica degli eventi, ascoltando testimonianze e dichiarazioni, tutelando al contempo la privacy dei soggetti coinvolti.

2. Qualora dall'analisi dei fatti il docente ravvisi un caso anche solo sospetto di bullismo o cyberbullismo, dovrà avvisare il consiglio di classe e informare tempestivamente il Dirigente Scolastico. A seguito di tale confronto, qualora l'evento venga valutato rientrante in una delle casistiche di bullismo o cyberbullismo, si procederà come segue:

- Il Dirigente scolastico informa il docente REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO/CYBERBULLISMO;
- Se se ne ravvede la necessità, incarica il coordinatore di classe (o altro docente da lui individuato) a svolgere un confronto con gli alunni coinvolti, alla presenza di un altro docente della classe, del Responsabile di plesso, e - se necessario - anche del referente per il contrasto al bullismo.
- Il coordinatore di classe provvede alla comunicazione e alla richiesta di colloquio con le famiglie degli alunni coinvolti al fine di chiarire la dinamica dei fatti, condividere opzioni di intervento in seno alla scuola e/o ulteriori eventuali forme di intervento esterne all'Istituzione. Al colloquio con la famiglia il Coordinatore partecipa insieme a un altro docente del consiglio di classe, al Responsabile di plesso e, se necessario, al Referente per il contrasto del bullismo.
- Il coordinatore di classe chiede al Dirigente scolastico la convocazione del consiglio di classe straordinario per stabilire la strategia di primo intervento individuale e, eventualmente, organizzare con i docenti di classe attività di riflessione per il gruppo classe.

Qualora le strategie di primo intervento attuate dalla scuola non avessero esito positivo si procederà, per cercare di risolvere la situazione, ad un secondo colloquio alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, delle famiglie degli studenti coinvolti, di almeno due docenti del Consiglio di classe e degli stessi alunni.

5. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, il Dirigente scolastico provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

ARTICOLO 4 Istituzione del tavolo paritetico

1. Il Consiglio d'Istituto assume le competenze del tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 4, c.2-bis della Legge.

2. Ai fini della verifica del monitoraggio sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo all'interno dell'Istituto, esso si riunisce in una seduta a porte chiuse almeno una volta l'anno ed esamina i risultati dei monitoraggi di cui all'art. 7.

3. Quando si riunisce nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo, esso può essere integrato, previa disponibilità dei soggetti esterni, da esperti del settore appartenenti alle forze dell'ordine ovvero in possesso di specifiche competenze psico-pedagogiche.

4. Esso si riunisce inoltre nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo qualora si verificano episodi di particolare gravità all'interno della comunità scolastica, anche al fine di proporre aggiornamenti alle strategie di intervento per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.

5. Il tavolo permanente di monitoraggio non ha competenza in merito a condotte non rientranti nelle definizioni di cui all'art.2.

6. Dall'istituzione del tavolo paritetico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'istituzione scolastica.

LEGGE 1 ottobre 2024 , n. 150

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. (24G00168)

Vigente al: 2-4-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di
valutazione delle studentesse e degli studenti

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola secondaria di primo grado» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale».

4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 2

Disposizioni in merito alle sezioni
a metodo didattico differenziato

1. In riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori»;

b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con», le parole: «da attuare nelle

sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali» sono soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata»;

c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori».

2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto di cui al primo periodo. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;

b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

c) servizio di refezione scolastica;

d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;

e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.

5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

6. Salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di

organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

10. Il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.

11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.

12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso.

Art. 3

Misure a tutela dell'autorevolezza e del
decoro delle istituzioni e del personale scolastici

1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Visto, il Guardasigilli: Nordio



Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Contattaci

Normattiva

Collegamenti veloci



ALL.3

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS - "RITA LEVI MONTALCINI" SERSALE

88054 SERSALE (CZ) VIA CORRADO ALVARO N. 17 C.F. 97061370793 C.M. CZIS01100L

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	17/02/2025	8	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	675,00
2	17/02/2025	6	4	11	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA	23.650,00
3	17/02/2025	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
4	17/02/2025	6	3	1	TICKET PROGETTO BAR DIDATTICO SEDE BOTRICELLO	1.660,00
5	17/02/2025	6	10	1	CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL E SKIL CARD TEST CENTER AICA	183,00
6	17/02/2025	6	10	1	CONTRIBUTO PER ESAMI ECDL E SKIL CARD TEST CENTER AICA	341,60
7	17/02/2025	6	1	1	CONTRIBUTO ISCRIZIONE A.S. 24/25	2.450,00
10	17/02/2025	6	6	1	contributi per copertura assicurativa personale a.s. 24/25	360,00
11	17/02/2025	6	4	10	CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE IN CAMPANIA	6.820,00
12	17/02/2025	6	5	1	contributi per copertura assicurativa alunni a.s. 24/25	395,00
13	17/02/2025	6	4	2	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA	7.636,00
14	17/02/2025	6	1	2	CONTRIBUTO ISCRIZIONE A.S. 2025/2026	250,00
16	09/03/2025	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	22,55
19	20/03/2025	6	2	1	CONTRIBUTI PER ESAMI INTEGRATIVI E PROVE LABORATORIALI CANDIDATI ESTERNI	20,00
20	20/03/2025	6	7	1	CONTRIBUTO ISCRIZIONE PROGETTO "NON E' MAI TROPPO TARDI"	50,00
21	25/03/2025	6	4	2	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA	285,00
Totale						44.798,25

